



## **Ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali**

del 20 marzo 2020

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>2</sup>  
sui diritti politici (LDP),

*ordina:*

### **Art. 1**            Sospensione dei termini

<sup>1</sup> Sono sospesi i seguenti termini legali:

- a. il termine per il deposito di liste delle firme per un'iniziativa popolare secondo l'articolo 71 LDP;
- b. il termine per la trattazione delle iniziative popolari secondo gli articoli 97, 100 e 105 della legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento;
- c. il termine per sottoporre un'iniziativa alla votazione popolare secondo l'articolo 75a LDP.

<sup>2</sup> Il termine di deposito della domanda di referendum secondo l'articolo 59a LDP è sospeso se la raccolta delle firme è notificata alla Cancelleria federale entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

### **Art. 2**            Esclusione di atti procedurali

<sup>1</sup> Durante la sospensione dei termini:

- a. non si prendono decisioni sulla riuscita formale delle iniziative popolari e delle domande di referendum;
- b. non si svolgono votazioni popolari concernenti iniziative popolari e referendum.

RS 161.16

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 161.1

<sup>3</sup> RS 171.10

<sup>2</sup> Nonostante la sospensione, il Consiglio federale può stabilire le date delle votazioni concernenti iniziative popolari e referendum.

**Art. 3** Divieto di raccogliere firme

Durante la sospensione dei termini secondo l'articolo 1 non è consentito:

- a. raccogliere firme;
- b. mettere a disposizione liste delle firme.

**Art. 4** Attestazioni del diritto di voto

<sup>1</sup> I servizi competenti secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto provvedono affinché le liste delle firme depositate siano conservate in modo sicuro.

<sup>2</sup> Durante la sospensione dei termini i servizi competenti non accettano alcuna lista delle firme.

**Art. 5** Entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 07.00<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Ha effetto sino al 31 maggio 2020.

20 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).